



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 27 del 11/03/2009

COMUNE DI CATTOLICA/IMPRESA EDILE OMISSIS - CONTRORICORSO
AVVERSO RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPRESA EDILE OMISSIS.
RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno undici , del mese di marzo , alle ore 16:00 nella
Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la
verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	P
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 8

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Claudia Rufer

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.11.2004 venivano nominati quali legali difensori del Comune, congiuntamente e disgiuntamente fra loro gli avvocati Carlo Compatangelo e Federico Compatangelo dello Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini, Via Gambalunga n. 30, domiciliati in Bologna presso lo Studio dell'Avvocato Lanfranco Tonini, Piazza San Domenico, 5 per resistere nel giudizio promosso da omissis nei confronti del Comune di Cattolica nella persona del Sindaco pro-tempore con atto di citazione notificato a mezzo di raccomandata postale, a comparire avanti alla Corte di Appello di Bologna, all'udienza del 20.12.2004 perchè possa sentire accogliere la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità del lodo non definitivo, sottoscritto in Rimini, il 15.10.2002, del lodo arbitrale definitivo, sottoscritto in Rimini, il 27.02.2004, notificato in data 08.07.2004, impugnati ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nonché la richiesta di nullità, annullabilità o comunque di invalidità di clausole, di cui nella convenzione del 25.11.1999, preclusive della possibilità di richiedere la restituzione delle somme pagate in esubero rispetto al prezzo di cessione delle aree da determinarsi in relazione ai costi, sostenuti dal Comune di Cattolica per l'attuazione del PIP;

- che la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 18.06.2008, n. 1020/2008 decidendo definitivamente sull'impugnazione proposta con atto notificato il 05.10.2004 da omissis, in proprio e quale titolare della ditta omissis, avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 27.02.2004, nei confronti del Comune di Cattolica rigetta la domanda e condanna omissis al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.500,00 di cui Euro 1.000,00 per diritti e Euro 3.500,00 per onorari;

- che in data 24.02.2008 omissis ha proposto Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.06.2008 n. 1020/2008 chiedendo l'annullamento della sentenza n. 1020/2008 emanata dalla Corte di Appello di Bologna, pronunciata il 27.11.2007, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 18.06.2008 e per l'effetto cassare la stessa con rinvio ai sensi dell'art. 383 c.p.c. ovvero senza, laddove, ne ricorrano i presupposti, con condanna alle spese di lite dei precedenti gradi del giudizio e del presente;

Ritenuto opportuno difendersi in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Cassazione a Roma;

Considerato che occorre autorizzare allo scopo il Sig. Sindaco a resistere e stare nel relativo giudizio avanti alla Corte di Cassazione di Roma affidando al legale di fiducia l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune;

Udita la proposta del Sindaco di designare quali difensori del Comune, anche disgiuntamente tra loro gli avvocati Carlo e Federico Compatangelo dello Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini, Via Gambalunga n. 30 e gli avvocati Stanislao Aureli e Michele Aureli di Roma eleggendo il Comune di Cattolica il proprio domicilio presso lo studio di questi ultimi, in Roma Via Asiago n. 8;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) - di nominare quali legali difensori del Comune gli avvocati , anche disgiuntamente tra loro, Carlo e Federico Compatangelo del Foro di Rimini, dello Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini, Via Gambalunga n. 30 e gli avvocati Stanislao Aureli e Michele Aureli eleggendo il Comune di Cattolica il proprio domicilio presso lo Studio di questi ultimi in Roma, Via Asiago n. 8;

2) - di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

3) - di riservare a separato del competente Dirigente il relativo impegno per le spese procedurali e processuali;

.....

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi e unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21.03.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 19.03.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.03.2009 al 05.04.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n. 267/2000):

- (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli